



Dott. Tiziano Selvaggio

Pec: tiziano.selvaggio@pec.it

DREP/LG-MCD/149460-1/

Oggetto: quesito ricevuto il 15 aprile 2020 relativo alla effettuazione di “*test rapidi per il coronavirus*” nel contesto del rapporto di lavoro.

Con la nota ricevuta il 15 aprile 2020 è stata formulata all’Autorità una richiesta di parere sulle condizioni di liceità di trattamenti di dati personali in ambito lavorativo consistenti nella effettuazione di test sierologici “*da svolgere presso le aziende, alla presenza del medico competente o di una figura equiparata del sistema sanitario nazionale*”.

In proposito si rappresenta che, per una corretta interpretazione del complesso quadro normativo relativo all’emergenza sanitaria in atto, in data 4 maggio 2020 l’Autorità ha fornito, con pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le risposte ad alcune domande frequenti (Faq) in materia di “*Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria*”. Con tale documento, al cui testo integrale si fa rinvio, il Garante ha ribadito che anche nell’attuale fase emergenziale “*in capo al medico competente permane [...] il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori*”. Con riferimento, dunque, al trattamento di dati relativi alla salute (“particolari”) nel contesto del rapporto di lavoro il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, rimane l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “*mansione specifica*” (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Restano ferme le disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti (art. 5 l. 300/1970 e disposizioni analoghe nel settore pubblico, art. 55 ss. d.lgs. n.165/2001).

Più di recente, nell’ambito delle richiamate Faq, l’Autorità in data 14 maggio u.s. ha fornito ulteriori e specifici chiarimenti sulle condizioni di ammissibilità di test sierologici (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9343635, Faq n. 7). In proposito è stato rammentato che solo il medico competente, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par.





12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

Resta ferma la possibilità che i lavoratori aderiscano alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti. Resta altresì fermo che i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l'esito dell'esame.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il dirigente
(Daniele De Paoli)
(documento sottoscritto con firma digitale)